

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL VENETO

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente f.f.
Aldo CARLESCHI	Consigliere (relatore)
Gianpiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3.07.2003 e n.1 del 17.12.2004 e, da ultimo, deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia di Vicenza, n. prot. 46943 in data 30 giugno 2011, qui pervenuta il 6 luglio 2011 ed assunta al prot. n. 0004304;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. di questa Sezione n.126/2011 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore,

FATTO

La Provincia di Vicenza, con l'atto indicato in epigrafe, chiede, con riferimento all'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010, se in fase di applicazione della norma stessa "possano essere calcolati nella spesa per manutenzione di autovettura sostenuta nel 2009 anche i rimborsi (1/5 del prezzo della benzina) liquidati nel 2009 ai dipendenti in missione, ad integrazione della spesa direttamente sostenuta per il carburante delle auto di servizio". L'Ente istante precisa, al riguardo, che nel 2009 non vigeva ancora il divieto di

rimborso chilometrico ai dipendenti per l'uso del proprio automezzo, introdotto successivamente con conseguente incremento dell'impiego delle autovetture di servizio.

DIRITTO

La richiesta della Provincia di Vicenza è inquadrabile nell'attività consultiva contemplata dall'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, peraltro non espressamente richiamata.

Preliminarmente, rispetto all'esame del merito del quesito, occorre verificare se, nella fattispecie de qua, ricorrano i presupposti procedurali, soggettivi e oggettivi, necessari per l'ammissibilità della richiesta.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2 del TUEL e cioè il Presidente della Provincia di Vicenza.

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, si richiamano le deliberazioni del 27 aprile 2004 e n.5 del 10 marzo 2006 con le quali la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete in ordine alle quali

potrebbero anche pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi magistratuali.

Gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati con le delibere surrichiamate hanno circoscritto l'ambito oggettivo di nozione di contabilità pubblica "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Per ultimo, l'ambito applicativo dell'attività consultiva è stato ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti depositata il 17 novembre 2010.

Nel caso di specie, la richiesta della Provincia di Vicenza può essere ricondotta alla materia della contabilità pubblica atteso che concerne spese che incidono sul bilancio dell'Ente.

Trattandosi, peraltro, di esigenza concretamente rappresentata, ogni decisione al riguardo rimane di esclusiva competenza dell'Ente richiedente perché attinente alla sfera dell'azione amministrativa, rientrando nella piena ed esclusiva discrezionalità dell'Ente medesimo che, in ogni caso, potrà orientare la propria decisione sulla base delle conclusioni contenute nel parere di cui

trattasi.

Ciò posto, si rammenta che il comma 14 dell'art.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, così dispone *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato per il solo 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"*.

La disposizione suddetta si inserisce nel vasto quadro delle misure tese a contenere ed a razionalizzare la spesa pubblica e la riduzione imposta ha per oggetto le autovetture di servizio sotto il profilo dell'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio, con l'esclusione dei casi indicati.

L'operazione ipotizzata dalla Provincia di Vicenza ha l'evidente intento di ampliare la base di riferimento su cui calcolare la percentuale (80%) che, a partire dall'esercizio 2011, deve essere

osservata quale limite per le spese di cui trattasi.

Essa, dunque, prevede di aggiungere alla spesa sostenuta nel 2009 per manutenzione di autovetture anche i rimborsi liquidati ai dipendenti in missione l'anno medesimo relativi ad 1/5 del prezzo della benzina.

Per meglio inquadrare la problematica posta, occorre far riferimento alla normativa che disciplinava nel 2009 le missioni del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, contenuta nel CCNL 14 settembre 2000 e, in particolare, al contenuto dell'art.41, comma 4.

Quest'ultimo, nel prevedere la possibilità per il dipendente di utilizzare eccezionalmente il proprio mezzo di trasporto privato, qualora risultante più conveniente dei normali servizi di linea per effettuare missioni (definite trasferte) in località distanti più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio e diverse dalla dimora abituale, includeva, tra i vari rimborsi da corrispondere agli interessati (spese autostradali, parcheggio, eventuale custodia), anche una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso.

Tale ultima previsione, finalizzata evidentemente a compensare le spese sostenute dal dipendente in missione per il carburante, faceva parte, tuttavia, di una serie di voci, rubricate come "Trattamento di trasferta", talchè si ritiene che le spese sostenute dall'amministrazione per il rimborso in contesto, facevano parte di un "pacchetto" che, nel complesso, delineava il *quantum* dovuto

al personale solo sotto il profilo economico senza alcun riferimento ad altri motivi (ad esempio manutenzione o esercizio dell'autovettura utilizzata). In altri termini, non si ravvisa correlazione tra i due aspetti del problema, e cioè quello economico riguardante il dipendente interessato e quello gestionale riferito al mezzo privato utilizzato, che si vorrebbe considerare ora per la segnalata esigenza, peraltro ascrivibili a poste diverse in bilancio.

Diversamente opinando, si vanificherebbe, oltretutto, l'intento del legislatore teso a limitare e razionalizzare la spesa nei vari settori, tra cui quello in argomento, indicati nel richiamato art.6 del decreto legge 78/2010.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dalla Provincia di Vicenza nei termini suddetti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia stessa.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2011.

Il Magistrato relatore

F.to Aldo Carleschi

Il Presidente f.f.

F.to Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 7/10/2011

Il Direttore della Segreteria

Dott. ssa Raffaella Brandolese